



COMUNE DI ROVERETO

(Provincia di Trento)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.)

Approvato con deliberazione n. 10 del Consiglio Comunale di data 8 aprile 2014

Modificato con deliberazione n. 13 del Consiglio Comunale di data 20 maggio 2014

TITOLO I° - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Rovereto dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) istituita dall'articolo 1, comma 639 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, come integrata, per l'anno 2014, dall'art. 21 bis della L.P. 15 novembre 1993, n.36, come introdotto dall'art. 4 della L.P. 22 aprile 2014, n.1.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2 – Presupposto d'imposta e composizione

1. La IUC si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.
2. La IUC si compone:
 - della componente di natura patrimoniale, Imposta Municipale Propria (IMU), dovuta dal possessore di immobili;
 - della componente riferita ai servizi e relativa al tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;
 - della componente riferita ai servizi e relativa alla tariffa sui rifiuti a natura corrispettiva (TARI) ai sensi dell'articolo 1, comma 668 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Art. 3 – Soggetto attivo

1. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune, con riferimento a tutti gli immobili la cui superficie insista sul territorio comunale.

TITOLO II°

DISCIPLINA DELLA COMPONENTE

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Art. 4 - Oggetto

1. La presente disciplina adottata nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Rovereto dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) istituita dall'articolo 1, comma 639 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, con riferimento alla componente Imposta Municipale Propria, di seguito indicata come IMU.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 5 – Riferimenti normativi

1. L'Imposta Municipale Propria è disciplinata dall'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni, d'ora in poi denominato D.L. 201/2011, e dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, nonché, in provincia di Trento, dall'art. 8 della L.P. 27 dicembre 2012, n. 25 come recentemente modificato dall'art. 4, comma 5, della L.P. 22 aprile 2014 n. 1.

Art. 6 – Presupposto d'imposta

1. L'IMU è un'imposta di natura patrimoniale ed ha quale presupposto impositivo il possesso di immobili siti nel territorio del Comune, come definiti all'art. 2 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.

Art. 7 – Definizioni delle fattispecie imponibili

1. Ai fini dell'Imposta Municipale Propria valgono le seguenti definizioni:

- a) per “abitazione principale” si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel Catasto Edilizio Urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni previste per l'abitazione principale e per le sue pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile;
- b) per “pertinenze dell'abitazione principale” si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate;
- c) per “fabbricato” si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel Catasto Edilizio Urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
- d) per “area fabbricabile” si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità;
- e) per “terreno agricolo” si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività di cui all'art. 2135 del codice civile: coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

Art. 8 – Soggetti passivi

1. Soggetti passivi dell'imposta sono:

- a) Il proprietario o il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli;
- b) il concessionario nel caso di concessione di aree demaniali;

- c) il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
- d) l'ex coniuge assegnatario della casa coniugale a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, in quanto titolare di un diritto d'abitazione, ai sensi dell'art. 4, comma 12 quinquies, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito in Legge 26 aprile 2012, n. 44;
- e) gli enti non commerciali di cui alla lettera i), comma 1, art. 7 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 per gli immobili o porzioni di immobili, utilizzati per attività commerciali o miste, in base a quanto disposto dall'art. 91 bis del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1.

Art. 9 – Base imponibile

1. L'IMU ha per base imponibile il valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e dell'art. 13, commi 4 e 5, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni.
2. Ai sensi dell'art. 13, comma 4, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, per i fabbricati iscritti in Catasto il valore è determinato da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in Catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno d'imposizione, rivalutate del 5% come disposto dall'art. 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:
 - 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
 - 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
 - 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
 - 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
 - 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad esclusione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
 - 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo D, non iscritti in Catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri di cui all'art. 5, comma 3, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.
4. Ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, il valore delle aree fabbricabili è costituito da quello venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla

destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

5. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 4, comma 1, lettere c), d) ed f) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m., la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall'art. 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione, ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato oggetto d'intervento è comunque utilizzato.
6. Fermo restando quanto stabilito al precedente comma 4, al fine di orientare l'attività di controllo dell'ufficio la Giunta comunale, previo parere obbligatorio e non vincolante della Commissione consiliare competente, determina, periodicamente e per zone omogenee, i valori medi delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune.

Art. 10 – Riduzioni della base imponibile

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 3, del D.L. 201/2011, la base imponibile è ridotta del 50 per cento:
 - a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10, della Legge 6 luglio 2002, n.137".
 - b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. La riduzione della base imponibile nella misura del 50% ha decorrenza dalla data in cui è accertato dall'ufficio tecnico comunale, o da altra autorità o ufficio abilitato, lo stato di inagibilità o di inabitabilità, ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva, in ogni caso a condizione che il fabbricato non sia utilizzato nel medesimo periodo. La riduzione cessa con l'inizio dei lavori di risanamento edilizio ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5, comma 6, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla lettera b) del precedente comma, l'inagibilità o inabitabilità deve consistere nel degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Inoltre deve essere accertata la concomitanza delle seguenti condizioni:
 - a. gravi carenze statiche: ove si accerti la presenza di gravi lesioni statiche delle strutture verticali (pilastri o murature perimetrali) e/o orizzontali (solai) ovvero delle scale o del tetto, con pericolo potenziale di crollo dell'edificio o di parte di esso anche per cause esterne concomitanti;
 - b. gravi carenze igienico sanitarie. Tale requisito non ricorre se per l'eliminazione delle carenze igienico sanitarie comunque rilevabili è sufficiente un intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria così come definito dalla normativa provinciale vigente in materia urbanistico – edilizia.
3. Lo stato di inagibilità o inabitabilità sussiste anche nel caso di pericolo derivante da stati di calamità naturali (frana, alluvione, ecc.) che abbiano comportato l'emissione di un'ordinanza di evacuazione o sgombero da parte dell'autorità competente e fino alla revoca della stessa. Lo stato di inagibilità e la relativa agevolazione ai fini dell'IMU decorrono dalla data di emissione dell'ordinanza e a condizione che il fabbricato effettivamente non sia utilizzato nel medesimo periodo.
4. Ai fini della riduzione prevista dal comma 1, lett. b) del presente articolo, restano valide, se non sono variate le condizioni oggettive del fabbricato, le dichiarazioni già presentate ai fini I.C.I. per fruire della medesima riduzione.

Art. 11 – Aliquote e detrazione di imposta

1. Le aliquote e le detrazione di imposta sono stabilite dal Consiglio Comunale con deliberazione adottata entro la data di approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento.
2. Le stesse, in mancanza di ulteriori provvedimenti deliberativi, si intendono prorogate di anno in anno ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 12 - Quota riservata allo Stato

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 380, della Legge n. 228/2012, è riservata allo Stato la quota di gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 %; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dal Comune e che insistono sul proprio territorio.
2. Nel caso in cui il Comune deliberi una aliquota maggiore allo 0,76 %, il contribuente è tenuto a versare al Comune stesso la differenza d'imposta derivante dalla maggior aliquota, contestualmente al versamento della quota dovuta allo Stato.
3. Alla quota di imposta riservata allo Stato non si applicano le riduzioni di aliquota deliberate dal Consiglio Comunale ai sensi del presente regolamento.
4. Le attività di accertamento sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dalle medesime a titolo di imposta, interessi e sanzioni, ivi compresa la quota destinata allo Stato.

Art.13 – Esenzioni ed esclusioni

1. Ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. a) del D.lgs. 504/1992, sono esenti dall'imposta gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dal Comune, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 708, della Legge n. 147/2013 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011.
3. Ai sensi dell'art. 1, comma 707, Legge 27 dicembre 2013, n. 147, l'imposta municipale propria non si applica alle seguenti fattispecie:
 - a. all'abitazione principale ed alle pertinenze della stessa, come definite al precedente art. 7, con eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10 dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni;
 - b. alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

- c. ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
 - d. alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - e. ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
 - f. gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22.12.1986 n. 917 e successive modificazioni, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lettera a), della legge 20.05.1985 n. 222.
4. Ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera a) del D.L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni nella Legge 28 ottobre 2013, n. 124, sono esenti dall'IMU i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
5. Si applicano inoltre le esenzioni previste dal Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lettere:
- b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
 - c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
 - d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
 - e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;
 - f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

h) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984, in virtù del quale rientrano tutti i Comuni della Provincia Autonoma di Trento;

5 bis. Ai sensi dell'art. 8, comma 1, della L.P. 27 dicembre 2012, n. 25, come modificato dall'art. 4, comma 5, della L.P. 22 aprile 2014, n. 1, sono esenti gli immobili non direttamente utilizzati dai soggetti previsti dall'articolo 73, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a condizione che siano oggetto di contratto di comodato registrato in favore dei soggetti previsti dall'articolo 73, comma 1, lettera c), e dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986 e siano destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lett. a) Legge 20 maggio 1985 n. 222.

6. Le esenzioni e le esclusioni di cui ai commi precedenti spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla norma.

Art. 14 – Aree fabbricabili possedute e condotte da imprenditori agricoli

1. Le aree fabbricabili possedute e condotte da imprenditori agricoli a titolo professionale, di cui all'art. 1 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, ai fini dell'imposta municipale propria sono considerate terreni agricoli se sulle stesse persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. Ne consegue che tali immobili sono esenti ai sensi dell'art. 7, lettera h) del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, in quanto i terreni ricadono in aree montane di cui all'art. 15 della Legge n. 984/77 ed alla L.P. 15/1993.

Art. 15 – Assimilazione ad abitazione principale

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011, si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare e le relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, posseduta:

- a. a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

2. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono richieste dal beneficiario, a pena di decadenza, entro il termine di presentazione della dichiarazione dell'imposta municipale propria relativa all'anno interessato.

Art. 16 - Versamento

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.
2. Il versamento dell'imposta dovuta per l'anno in corso è effettuato in due rate di pari importo, la prima con scadenza alla data del 16 giugno e la seconda con scadenza il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno.
3. Gli enti non commerciali effettuano il versamento in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini di al comma 2 e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento.
4. Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributi, nonché tramite apposito bollettino postale di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni del precitato art. 17, in quanto compatibili.
5. L'imposta è versata autonomamente da ogni soggetto passivo.
6. Ai sensi dell'articolo 1, comma 166 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il versamento complessivo dell'importo dovuto deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
7. Ai sensi del comma 168 dell'art. 1 della Legge 296/2006, il contribuente non è tenuto al versamento dell'imposta, quando l'importo complessivo annuo è inferiore o uguale ad Euro 12,00, come previsto dall'art. 25 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Art. 17 – Dichiarazione e richieste agevolative

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione IMU entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando l'apposito modello

ministeriale. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

2. Il contribuente non è tenuto a presentare dichiarazione ai fini dell'imposta municipale propria a fronte di variazioni conoscibili dal Comune.
3. Rimane tuttavia l'obbligo dichiarativo per le fattispecie indicate nel Decreto Ministeriale di approvazione del Modello di Dichiarazione IMU, con riferimento in particolare ai cespiti la cui base imponibile non sia desumibile dai dati catastali, ovvero che non siano regolarmente e correttamente iscritti presso l'Ufficio del Catasto, ovvero ancora che usufruiscano di esclusioni, agevolazioni e/o riduzioni d'imposta, per le quali l'omessa dichiarazione nei termini stabiliti comporta la decadenza dei benefici di legge.
4. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al Comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta per il periodo di durata dell'intera procedura entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.
5. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'IMU.
6. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Con le stesse modalità ed entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione per l'anno 2013 deve essere presentata anche la dichiarazione per l'anno 2012.
7. Le richieste di agevolazioni, da presentarsi entro i termini di cui al comma 1, possono essere effettuate sulla base di appositi modelli messi a disposizione dal Comune di Rovereto, ovvero su modelli diversi purché contengano le medesime notizie.

Art. 18 – Differimento dei termini e versamenti rateali dell'imposta

1. Il contribuente che non ricorre contro gli atti impositivi del Comune, qualora la somma delle quote dovute superi l'importo di €. 1.000,00, può effettuare il pagamento in modo rateale secondo le seguenti modalità:
 - a. La durata massima della dilazione è di anni 3 (tre), a decorrere dalla data di scadenza del pagamento delle somme accertate;

- b. La ripartizione del debito è ammessa fino ad un massimo di 4 (quattro) rate per debiti sino a €. 5.000,00 e fino ad un massimo di 8 (otto) rate per debiti superiori;
 - c. Se l'importo complessivamente dovuto supera la somma di €. 20.000,00, il riconoscimento del beneficio della sospensione è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria.
2. Qualora la pretesa tributaria interessi più contribuenti facenti parte dello stesso nucleo familiare anagrafico, l'importo minimo di €. 1.000,00 previsto per la rateazione può essere raggiunto anche con la somma delle quote dovute dai vari soggetti.
 3. La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione dell'interesse legale.
 4. La comunicazione del contribuente con cui informa il comune della sua volontà di volersi avvalere della rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi, così come, entro tale data, dovrà essere eseguito il versamento della prima rata.
 5. In caso di mancato pagamento di una rata entro la scadenza indicata, lo stesso viene differito al termine del piano di rateizzazione in corso, con ricalcolo degli interessi.
 6. In caso di mancato pagamento di un'ulteriore rata rispetto a quanto previsto dal comma 5:
 - a. Il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione;
 - b. L'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione, con rivalsa del Comune sull'eventuale garanzia prestata;
 - c. L'importo non può più essere rateizzato.
 7. Nel caso di impugnazione dell'atto di accertamento il funzionario responsabile del tributo può disporre autonomamente la sospensione della riscossione con provvedimento motivato.

Art. 19 – Accertamenti

1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 9, comma 7, del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 e dell'art. 1, comma 161, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il termine per la notifica degli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio è fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui la dichiarazione o il versamento sono stati e avrebbero dovuto essere effettuati. L'avviso di accertamento può essere notificato anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento. La notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono per il contribuente dalla data in cui l'atto è ricevuto.
2. Sulle somme accertate spettano gli interessi secondo il tasso legale in vigore, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dalla data di scadenza del versamento dovuto.

3. Si considerano regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri a condizione che l'imposta sia stata completamente assolta per l'anno di riferimento e che il contribuente comunichi al Comune quali siano i soggetti passivi e gli immobili a cui i versamenti si riferiscono.
4. Ai sensi dell'art. 13, comma 5, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e di quanto successivamente previsto dall'art. 50, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si stabilisce la non applicazione delle sanzioni per ritardati pagamenti effettuati dagli eredi nei 12 mesi successivi alla data di decesso del soggetto passivo. Per eventuali versamenti effettuati oltre tale termine, l'attenuazione delle sanzioni di cui alle norme richiamate, si applicherà secondo quanto disposto dall'art. 13, comma 1, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471. In tale fattispecie la prescritta scadenza è da intendersi trascorsi 12 mesi dalla data di decesso del de cuius.
5. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento da effettuare per la riscossione dell'imposta in osservanza del principio di economicità dell'azione amministrativa, il Comune non procede alla notificazione di avvisi di accertamento e alla riscossione coattiva se l'importo complessivo per le annualità di imposta omnicomprensivo di sanzioni ed interessi è inferiore o uguale a euro 12,00, come previsto dall'art. 25 della L 289/2002. Lo stesso limite vale nel caso di crediti per sole sanzioni ed interessi.
6. Nei provvedimenti accertativi in materia di IMU sono applicate le sanzioni previste dai commi 695 e seguenti dell'art. 1 della Legge 147/2013.

Art. 20 – Accertamento con adesione

1. Ai sensi dell'art. 9, comma 7, del D.Lgs. 14 marzo 2011 n.23 si applica, in quanto compatibile, l'istituto dell'accertamento con adesione previsto dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
2. L'accertamento può essere quindi definito con adesione del contribuente sulla base dei criteri stabiliti dal regolamento comunale.

Art. 21 – Rimborsi

1. Ai sensi combinato disposto dell'art. 9, comma 7, del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 e dell'art. 1, comma 164, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 il contribuente può richiedere al Comune il

rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. In caso di procedimento contenzioso si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui è intervenuta decisione definitiva.

2. Sull'istanza di rimborso, il Comune si pronuncia entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza al Comune, ai sensi dell'art. 1 comma 164 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296
3. L'istanza di rimborso deve essere corredata da tutta la documentazione necessaria a giustificare il rimborso, se tale documentazione non costituisce informazione già presente negli archivi del Comune di Rovereto. L'Ufficio Tributi predispone appositi moduli prestampati da fornire ai contribuenti interessati ad un rimborso, al fine di rendere note tutte le informazioni che ritiene necessario acquisire per velocizzare la conclusione della pratica di rimborso anche in tempi inferiori al massimo consentito.
4. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi secondo il tasso legale in vigore, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
5. E' comunque riconosciuto il diritto al rimborso anche oltre il termine di cui al precedente comma 2 e fino a prescrizione decennale, nel caso in cui l'imposta sia erroneamente stata versata a questo Comune per immobili ubicati in Comune diverso.
6. In tal caso, su richiesta del soggetto passivo, il rimborso dell'imposta erroneamente versata può essere eseguito direttamente a favore del Comune competente, previo accertamento dell'assolvimento corretto e completo dell'obbligazione tributaria del contribuente a favore del Comune di Rovereto. In tal caso non vengono riconosciuti gli interessi di cui al precedente comma 4.
7. L'importo chiesto a rimborso deve essere superiore ad Euro 12,00 annue in relazione anche a quanto previsto dall'articolo 16, comma 7, del presente regolamento.
8. L'istanza di rimborso è da ritenersi rigettata se sono decorsi sessanta giorni dalla comunicazione di sospensione del rimborso per richiesta di chiarimenti e/o ulteriore documentazione, senza che ciò sia stato prodotto.

Art. 22 – Modalità di compensazione

1. Fatta salva la disciplina della compensazione prevista dall'art. 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241 ed ai sensi del combinato disposto dell'art. 9, comma 7, del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 e dell'art. 1, comma 167, della L. 296/06, il contribuente che vanta un credito di

imposta erroneamente versata in eccedenza può presentare istanza al Comune affinché la somma possa essere compensata con importi relativi all'imposta stessa e dovuti per gli altri anni di imposta. L'istanza va presentata entro i termini del precedente articolo 21, comma 2, del vigente Regolamento.

2. Le somme per cui si chiede la compensazione non sono produttive di ulteriori interessi.
3. Il Funzionario Responsabile del tributo, accertato il diritto al rimborso dell'imposta, autorizza la compensazione con provvedimento da notificare all'interessato, indicando le modalità ed i tempi secondo i quali potrà recuperare il suo credito.
4. La compensazione di imposta fra annualità diverse potrà essere accolta comunque sempre nel rispetto dei termini di scadenza previsti dai precedenti articoli 16, 19 e 21 del presente Regolamento.

Art. 23 – Calcolo degli interessi

1. La misura annua degli interessi, ove previsti, ai sensi dell'art. 1, comma 165, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è stabilita in misura pari al tasso legale vigente al 1° gennaio di ciascun anno d'imposta, sia per i provvedimenti di accertamento che di rimborso.

Art. 24 – Funzionario Responsabile

1. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Qualora non si proceda alla designazione di cui al comma 1, le relative funzioni rimangono in capo al Dirigente del Servizio competente.

TITOLO III

COMPONENTE TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Art. 25 - Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Rovereto dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) istituita dall'articolo 1, comma 639 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, con riferimento alla componente Tributo per i Servizi Indivisibili, di seguito indicata come TASI.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 26 – Riferimenti normativi

1. La TASI è disciplinata dall'articolo 1 commi dal 669 al 679 e commi dal 681 al 705 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014) e ss.mm., nonché, per l'anno 2014, dall'art. 21 bis della L.P. 15 novembre 1993, n. 36, come introdotto dall'art. 4 della L.P. 22 aprile 2014, n.1.

Art. 27 – Presupposto del tributo

1. La TASI è collegata all'erogazione da parte del comune di servizi rivolti alla collettività ed ha quale presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

Art. 28 – Definizioni delle fattispecie imponibili

1. Ai fini della TASI valgono le definizioni che disciplinano anche l'IMU, come elencate nel precedente art. 7 del presente Regolamento.

Art. 29 – Soggetti passivi

1. Soggetti passivi della TASI sono quelli definiti nel precedente art. 8 del presente Regolamento, fermo restando quanto previsto nei commi seguenti.
2. Per gli immobili oggetto di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data di stipula del contratto di leasing alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dall'apposito verbale.
3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
4. Il soggetto che gestisce i servizi comuni di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
5. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI secondo percentuale di riparto fra i due soggetti, determinata nel provvedimento di approvazione delle aliquote, nei limiti previsti dalle norme in vigore, fatta salva, per l'anno 2014, l'esenzione prevista ai sensi del precitato art. 21 bis, comma 3, della L.P. 15 novembre 1993, n.36.

Art. 30 - Base imponibile

1. La base imponibile del tributo per i servizi indivisibili è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201,

convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come definita nel precedente art. 9.

Art. 31 – Aliquote

1. Il Comune, con deliberazione del Consiglio comunale adottata entro la data di approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento, approva le aliquote e la eventuale riduzione dall'imposta, con possibilità di differenziare le medesime in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili, nel rispetto delle disposizioni di legge.
2. Negli anni successivi in mancanza di ulteriori provvedimenti deliberativi le aliquote e le detrazioni di cui al comma 1 si intendono prorogate di anno in anno, ai sensi del comma 169 dell'art. 1 della Legge 27.12.2006, n. 296.

Art. 31 bis – assimilazione ad abitazione principale

1. Ai sensi dell'art. 21 bis, comma 5, della L.P. 36/93, sono assimilate ad abitazione principale le fattispecie contemplate al precedente art. 15.

Art. 32 – Detrazione d'imposta per abitazione principale

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel Catasto edilizio Urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, incluse le relative pertinenze nella misura massima di una unità immobiliare classificata nella categoria catastale C/2, C/6 e C/7 come definite ai fini dell'Imposta Municipale Propria dall'art. 13 comma 2 del D.L. 06 dicembre 2011 n. 201 nonché dal precedente articolo 7 del presente Regolamento.
2. Il Comune, con la medesima deliberazione del Consiglio comunale, che determina le aliquote della TASI, può riconoscere una detrazione d'imposta per abitazione principale, stabilendone l'ammontare e le modalità di applicazione, anche differenziando l'importo in ragione della situazione reddituale della famiglia anagrafica del soggetto passivo e/o dell'ammontare della rendita, ivi compresa la possibilità di limitare il riconoscimento della detrazione a determinate categorie di contribuenti.

3. Il Comune, con la delibera di cui al comma 2, può estendere la detrazione d'imposta per abitazione principale, stabilendone il relativo ammontare, anche all'occupante o al detentore dell'unità immobiliare, purché per quest'ultimi ricorrano le condizioni previste al comma 1, nonché alle unità immobiliari assimilate ad abitazione principale ai sensi dell'art. 15 del presente Regolamento.
4. La detrazione d'imposta compete unicamente per il tributo di competenza del soggetto passivo per il quale l'unità immobiliare costituisca abitazione principale o pertinenza della stessa.
5. Nell'ipotesi di più soggetti passivi aventi diritto alla detrazione per la stessa unità immobiliare, anche con quote diverse, la detrazione sarà suddivisa in parti uguali.

Art. 33 – Esenzioni

1. Sono esenti dal Tributo per i Servizi Indivisibili gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità Montane, dai consorzi fra detti Enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Per l'anno 2014, ai sensi dell'art. 21 bis, comma 2, della L.P. n. 36/1993, l'esenzione dalla TASI di fabbricati ed aree fabbricabili posseduti dalla Provincia e dai suoi enti strumentali indicati nell'art. 33, comma 1, lettere a) e b) della L.P. n. 3/2006, dallo Stato, dalla Regione Trentino Alto Adige – Sudtirolo, dai Comuni, dalle Comunità e dai loro enti pubblici strumentali, prescinde dalla destinazione d'uso degli immobili nonché dalla loro ubicazione.
2. Sono altresì esenti dal versamento della TASI tutti gli immobili indicati ai fini dell'imposta municipale propria (IMU) dall'art. 7 comma 1, lettere b), c), d), e), f) ed i) del D.Lgs. 30.12.1992 n. 504 e ss.mm., come di seguito richiamati:
 - i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 ad E/9;
 - i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5 bis D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 e successive modificazioni;
 - i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e loro pertinenze;
 - i fabbricati di proprietà della Santa sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929 n. 810;

- i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
 - gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, di cui al D.P.R. 22.12.1986 n. 917 e successive modificazioni, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lettera a), della Legge 20.05.1985 n. 222;
3. Sono altresì esenti i rifugi alpini non custoditi, i punti d'appoggio e i bivacchi.
4. Per l'anno 2014, sono altresì esenti, le altre fattispecie contemplate dall'art. 21 bis, comma 2, della L.P. 15 novembre 1993, n. 36.

Art. 34 – Servizi indivisibili

1. I servizi indivisibili alla cui copertura la TASI è diretta sono individuati come segue:

	INTERVENTO
1.	Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi
2.	Illuminazione pubblica e servizi connessi
3.	Servizi di protezione civile
4.	Parchi, verde pubblico e servizi per la tutela ambientale

2. Con la delibera di determinazione delle aliquote TASI, per ciascuno dei servizi di cui al comma 1, ne saranno indicati annualmente i costi, con il relativo dettaglio analitico.

Art. 35 – Versamento

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protrato il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protrato per almeno quindici giorni è computato per intero.
2. Il versamento dell'imposta dovuta per l'anno in corso è effettuato in due rate di pari importo, la prima con scadenza alla data del 16 giugno e a la seconda con scadenza il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno.
3. In deroga all'art. 52 D.Lgs. 446/1997, il versamento del tributo è effettuato mediante modello F24, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 D.Lgs. 241/1997, nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale, al quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 D.Lgs. 241/1997, in quanto compatibili.
4. Ai sensi dell'articolo 1, comma 166, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il versamento complessivo dell'importo essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
5. Ai sensi del comma 168 della Legge 296/2006, il contribuente non è tenuto versamento della TASI qualora l'importo complessivo annuo è inferiore o uguale ad Euro 12,00, come previsto dall'art. 25 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Art. 36 – Dichiarazioni

1. I soggetti passivi d'imposta sono tenuti a dichiarare tutti i cespiti posseduti sul territorio comunale, nonché le eventuali variazioni e le cessazioni, applicando le medesime disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.
2. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili abbia avuto inizio ovvero a quello in cui siano intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.
3. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.

4. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
5. Ove la TASI sia dovuta esclusivamente dal possessore, il contribuente non è tenuto a presentare dichiarazione a fronte di variazioni e/o cessazioni relative ad unità immobiliari che siano regolarmente e correttamente iscritte presso l'Ufficio del Catasto. Rimane tuttavia dovuta la presentazione della dichiarazione ai fini della TASI in relazione ai cespiti la cui base imponibile non sia desumibile dai dati catastali, ovvero che non siano regolarmente e correttamente iscritti presso l'Ufficio del Catasto, ovvero ancora che usufruiscano di esclusioni, agevolazioni e/o riduzioni d'imposta.
6. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'I.C.I. e dell'IMU, in quanto compatibili, valgono anche con riferimento alla TASI.

**Art. 37 – Differimento dei termini
e versamenti rateali dell'imposta**

1. Il contribuente che non ricorre contro gli atti impositivi del Comune, qualora la somma delle quote dovute superi l'importo di €. 1.000,00, può effettuare il pagamento in modo rateale secondo le seguenti modalità:
 - a. La durata massima della dilazione è di anni 3 (tre), a decorrere dalla data di scadenza del pagamento delle somme accertate;
 - b. La ripartizione del debito è ammessa fino ad un massimo di 4 (quattro) rate per debiti sino a €. 5.000,00 e fino ad un massimo di 8 (otto) rate per debiti superiori;
 - c. Se l'importo complessivamente dovuto supera la somma di €. 20.000,00, il riconoscimento del beneficio della sospensione è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria.
2. Qualora la pretesa tributaria interessi più contribuenti facenti parte dello stesso nucleo familiare anagrafico, l'importo minimo di €. 1.000,00 previsto per la rateazione può essere raggiunto anche con la somma delle quote dovute dai vari soggetti.
3. La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione dell'interesse legale.
4. La comunicazione del contribuente con cui informa il comune della sua volontà di volersi avvalere della rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi, così come, entro tale data, dovrà essere eseguito il versamento della prima rata.
5. In caso di mancato pagamento di una rata entro la scadenza indicata, lo stesso viene differito al termine del piano di rateizzazione in corso, con ricalcolo degli interessi.

6. In caso di mancato pagamento di un'ulteriore rata rispetto a quanto previsto dal comma 5:
 - a. Il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione;
 - b. L'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione, con rivalsa del Comune sull'eventuale garanzia prestata;
 - c. L'importo non può più essere rateizzato.
7. Nel caso di impugnazione dell'atto di accertamento il funzionario responsabile del tributo può disporre autonomamente la sospensione della riscossione con provvedimento motivato.

Art. 38 – Accertamenti

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 161, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il termine per la notifica degli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio è fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui la dichiarazione o il versamento sono stati e avrebbero dovuto essere effettuati. L'avviso di accertamento può essere notificato anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento. La notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono per il contribuente dalla data in cui l'atto è ricevuto.
2. Sulle somme accertate spettano gli interessi secondo il tasso legale in vigore, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dalla data di scadenza del versamento dovuto.
3. Si considerano regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri a condizione che l'imposta sia stata completamente assolta per l'anno di riferimento e che il contribuente comunichi al Comune quali siano i soggetti passivi e gli immobili a cui i versamenti si riferiscono.
4. Ai sensi dell'art. 13, comma 5, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e di quanto successivamente previsto dall'art. 50, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si stabilisce la non applicazione delle sanzioni per ritardati pagamenti effettuati dagli eredi nei 12 mesi successivi alla data di decesso del soggetto passivo. Per eventuali versamenti effettuati oltre tale termine, l'attenuazione delle sanzioni di cui alle norme richiamate, si applicherà secondo quanto disposto dall'art. 13, comma 1, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471. In tale fattispecie la prescritta scadenza è da intendersi trascorsi 12 mesi dalla data di decesso del de cuius.
5. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento da effettuare per la riscossione dell'imposta in osservanza del principio di economicità dell'azione amministrativa, il Comune

non procede alla notificazione di avvisi di accertamento e alla riscossione coattiva se l'importo complessivo per le annualità di imposta omnicomprensivo di sanzioni ed interessi è inferiore o uguale a euro 12,00, come previsto dall'art. 25 della L 289/2002. Lo stesso limite vale nel caso di crediti per sole sanzioni ed interessi.

6. Nei provvedimenti accertativi in materia di TASI sono applicate le sanzioni previste dai commi 695 e seguenti dell'articolo 1 della Legge 147/2013.

Art. 39 – Accertamento con adesione

1. Ai sensi dell'art. 9, comma 7, del D.Lgs. 14 marzo 2011 n.23 si applica, in quanto compatibile, l'istituto dell'accertamento con adesione previsto dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
2. L'accertamento può essere quindi definito con adesione del contribuente sulla base dei criteri stabiliti dal regolamento comunale.

Art. 40 – Rimborsi

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 164, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. In caso di procedimento contenzioso si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui è intervenuta decisione definitiva. In caso di procedimento contenzioso si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui è intervenuta decisione definitiva.
2. Sull'istanza di rimborso, il Comune si pronuncia entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza al Comune, ai sensi dell'art. 1 comma 164 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. L'istanza di rimborso deve essere corredata da tutta la documentazione necessaria a giustificare il rimborso, se tale documentazione non costituisce informazione già presente negli archivi del Comune di Rovereto. L'Ufficio Tributi predispone appositi moduli prestampati da fornire ai contribuenti interessati ad un rimborso, al fine di rendere note tutte le informazioni che ritiene necessario acquisire per velocizzare la conclusione della pratica di rimborso anche in tempi inferiori al massimo consentito.
4. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi secondo il tasso legale in vigore, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

5. E' comunque riconosciuto il diritto al rimborso anche oltre il termine di cui al precedente comma 2 e fino a prescrizione decennale, nel caso in cui l'imposta sia erroneamente stata versata a questo Comune per immobili ubicati in Comune diverso.
In tal caso, su richiesta del soggetto passivo, il rimborso dell'imposta erroneamente versata può essere eseguito direttamente a favore del Comune competente, previo accertamento dell'assolvimento corretto e completo dell'obbligazione tributaria del contribuente a favore del Comune di Rovereto. Non vengono comunque riconosciuti gli interessi di cui al precedente comma 4.
6. L'importo chiesto a rimborso deve essere superiore ad Euro 12,00 annue in relazione anche a quanto previsto dall'articolo 35 del presente regolamento.
7. L'istanza di rimborso è da ritenersi rigettata se sono decorsi sessanta giorni dalla comunicazione di sospensione del rimborso per richiesta di chiarimenti e/o ulteriore documentazione, senza che ciò sia stato prodotto.

Art. 41 – Modalità di compensazione

1. Fatta salva la disciplina della compensazione prevista dall'art. 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241 ed ai sensi del combinato disposto dell'art. 9, comma 7, del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 e dell'art. 1, comma 167, della L. 296/06, il contribuente che vanta un credito di imposta erroneamente versata in eccedenza può presentare istanza al Comune affinché la somma possa essere compensata con importi relativi all'imposta stessa e dovuti per gli altri anni di imposta. L'istanza va presentata entro i termini del precedente articolo 40 del vigente Regolamento.
2. Le somme per cui si chiede la compensazione non sono produttive di ulteriori interessi.
3. Il funzionario responsabile del tributo, accertato il diritto al rimborso dell'imposta, autorizza la compensazione con provvedimento da notificare all'interessato, indicando le modalità ed i tempi secondo i quali potrà recuperare il suo credito.
4. La compensazione di imposta fra annualità diverse potrà essere accolta comunque sempre nel rispetto dei termini di scadenza previsti dai precedenti articoli 35, 38 e 40 del presente Regolamento.

Art. 42 – Calcolo degli interessi

1. La misura annua degli interessi, ove previsti, ai sensi dell'art. 1, comma 165, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è stabilita in misura pari al tasso legale vigente al 1° gennaio di ciascun anno d'imposta, sia per i provvedimenti di accertamento che di rimborso.

Art. 43 – Funzionario Responsabile

1. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Qualora non si proceda alla designazione di cui al comma 1, le relative funzioni rimangono in capo al Dirigente del Servizio competente.

TITOLO IV

COMPONENTE TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA (TARI)

Art. 44 - Oggetto della Tariffa

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione della componente dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) denominata Tariffa sui Rifiuti avente natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, secondo le disposizioni previste dai commi 639 e seguenti della medesima legge. In particolare stabilisce condizioni, modalità e obblighi strumentali per la loro applicazione nonché le connesse misure in caso di inadempienza, individuate anche ai sensi e per gli effetti delle norme civilistiche.

Art. 45 - Servizio di gestione dei rifiuti urbani

1. La gestione dei rifiuti, attività qualificata "di pubblico interesse", comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti. Essa è disciplinata dal "Regolamento comunale per la disciplina del ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e di nettezza urbana".
2. Il Gestore dell'attività di cui al comma precedente provvede all'applicazione, fatturazione e riscossione della tariffa nel rispetto del presente Regolamento e del contratto di servizio.

Art. 46 - Classificazione dei rifiuti

1. Per la classificazione dei rifiuti ai fini dell'espletamento del servizio nonché ai fini dell'applicazione della tariffa si fa riferimento al "Regolamento comunale per la disciplina del ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e di nettezza urbana".

Art. 47 - Gestione e costo del servizio

1. Il servizio è attivato, con caratteristiche di universalità e inderogabilità, alle utenze domestiche (intese come civili abitazioni) e non domestiche (intese normalmente come attività economiche e, comunque, come tutte le utenze non classificate come domestiche); esso è svolto attraverso modalità che consentano di misurare, ai fini dell'applicazione e della quantificazione della tariffa corrispettiva di cui al precedente articolo 44, la quantità di rifiuto residuo prodotto. Per detto servizio trova automatica applicazione la relativa tariffa per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati agli urbani.
2. Il costo del servizio di gestione dei rifiuti, compresi i rifiuti domestici ingombranti ed i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti su strade ed aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, è integralmente coperto dal gettito della tariffa.
3. La tariffa, distinta in domestica e non domestica, è definita annualmente in relazione al Piano finanziario degli interventi necessari al servizio, predisposto dal gestore, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e di ogni altro elemento previsto dalla disciplina in materia.
4. Il Piano finanziario, secondo il combinato disposto dell'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 e dell'art. 1 comma 683 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 è redatto ed approvato dal Gestore del servizio e recepito per le risultanze contabili nella deliberazione di approvazione delle tariffe dall'organo competente in materia.
5. L'Ente Gestore del servizio è tenuto a comunicare all'Amministrazione Comunale il piano finanziario in tempo utile per l'adozione del provvedimento di determinazione della tariffa.
6. La raccolta e lo smaltimento dei rifiuti abbandonati nelle pertinenze condominiali sono effettuati su richiesta del condominio ed il relativo costo è addebitato al condominio stesso.

Art. 48 - Istituzione della tariffa

1. Per la gestione dei rifiuti urbani, così come individuata nell'art. 45, svolta in regime di privativa sull'intero territorio comunale, è istituita, nel Comune di Rovereto, la tariffa avente natura corrispettiva.

2. Per la determinazione della tariffa da parte del Comune si fa riferimento a quanto previsto dal D.P.R 27 aprile 1999, n. 158 ed agli indirizzi stabiliti in materia dalla Provincia Autonoma di Trento.

Art. 49 - Determinazione della tariffa

1. La tariffa è determinata per anno solare con deliberazione della Giunta municipale, previo parere obbligatorio e non vincolante della commissione consiliare competente, entro l'approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario. In caso di mancata deliberazione entro detto termine, si intende prorogata la tariffa vigente. La tariffa può comunque essere modificata nel corso dell'esercizio finanziario in presenza di rilevanti ed eccezionali incrementi nei costi relativi al servizio reso; l'incremento della tariffa non ha comunque effetto retroattivo.
2. La tariffa è composta da una quota fissa determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. La tariffa è determinata ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (costo smaltimento rifiuti nelle discariche).
3. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.
4. Per le utenze domestiche, la quota fissa è commisurata al numero dei componenti il nucleo familiare ed alla superficie calpestabile dell'immobile.
5. Per le utenze non domestiche relative a unità immobiliari a destinazione ordinaria (categorie catastali A, B e C), la quota fissa è commisurata alla superficie calpestabile degli immobili nei quali si svolge l'attività. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria (categorie catastali D ed E), la quota fissa è commisurata alla superficie calpestabile.
6. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria, dal 1 gennaio successivo alla data di attestazione dell'avvenuta attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1 - comma 647 – della L 147/2013 (allineamento superfici catastali), la superficie assoggettabile alla tariffa sarà pari all'80 % di quella catastale. Di tale intervenuta modifica sarà data idonea comunicazione agli utenti del servizio.

7. La quota variabile è commisurata, per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche, alla quota di rifiuto residuo prodotto e conferito.
8. Alle unità immobiliari di utenza domestica in cui sia esercitata anche un'attività economica o professionale, qualora non sia distinguibile la superficie destinata all'attività da quella destinata all'uso domestico, è applicata la tariffa dell'uso prevalente.
9. La tariffa sui rifiuti è corrisposta a titolo di acconto e salvo conguaglio.

Art. 50 - Presupposti per l'applicazione della tariffa

1. Il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, costituiscono presupposto per l'applicazione della tariffa, ad eccezione di quanto previsto nel successivo art. 55.
2. Sono escluse dall'applicazione della tariffa le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
3. Ai fini di cui al comma 1 l'arredo e l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica o di gas, costituisce presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile.

Art. 51 - Soggetti tenuti al pagamento della tariffa

1. La tariffa è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualunque titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, ad eccezione di quanto previsto nel successivo art. 55, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra i detentori o possessori che usino in comune i locali e le aree stesse.
2. Per le parti in comune di un condominio, utilizzate in via esclusiva, la tariffa è dovuta dai singoli occupanti o conduttori delle medesime.
3. Nel caso di locali ed aree in multiproprietà e di centri commerciali integrati, detenuti in uso comune o esclusivo, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tariffa.

4. Per i locali destinati ad attività ricettiva extra-alberghiera la tariffa è dovuta dai soggetti esercenti l'attività.
5. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la tariffa è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
6. Per le organizzazioni prive di personalità giuridica la tariffa è dovuta dai soggetti che le presiedono o rappresentano.

Art. 52 - Locali ed aree soggette

1. Si considerano produttivi di rifiuti urbani e assimilati agli urbani:
 - a. tutti i locali in qualsiasi costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico – edilizie;
 - b. i locali costituenti pertinenza o dipendenza di altri, anche se da questi separati;
 - c. il vano scala interno all'abitazione;
 - d. i posti macchina coperti ad uso esclusivo;
 - e. le aree scoperte operative destinate in modo autonomo e non occasionale all'esercizio di una qualsiasi attività economica;
 - f. distributori di carburante per i locali adibiti a magazzini e uffici, nonché l'area della proiezione in piano della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di venti metri quadrati per colonnina di erogazione;
 - g. nell'ambito delle strutture sanitarie pubbliche e private: gli uffici, i magazzini e i locali ad uso deposito, le cucine e i locali di ristorazione, le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive, le eventuali abitazioni, i vani accessori dei predetti locali.
2. Per la determinazione della superficie soggetta dei locali come definiti al precedente comma si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 49 del presente Regolamento. Per le aree scoperte il calcolo della superficie è effettuato sul perimetro interno delle medesime al netto delle eventuali costruzioni esistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso o per difetto al metro quadrato, a seconda che il decimale sia superiore a 0,50 ovvero inferiore o uguale a 0,50.

Art. 53 - Calcolo della tariffa per le utenze domestiche

1. Vengono così definite:
 - a. Utenze domestiche di soggetti residenti: le unità abitative occupate da persone che vi hanno stabilito la propria residenza, risultante dagli archivi dell'Anagrafe Generale del Comune;
 - b. Utenze domestiche di soggetti non residenti: le unità abitative occupate da persone che hanno stabilito altrove la propria residenza anagrafica.
2. Per le utenze domestiche di soggetti residenti il numero degli occupanti utilizzato per il calcolo della quota fissa, è quello risultante dai dati forniti dall'Anagrafe Generale del Comune. Qualora nella medesima unità abitativa risiedano più nuclei familiari anagrafici, la quota fissa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'unità abitativa, con vincolo di solidarietà tra i medesimi. Nel conteggio dei soggetti residenti non si tiene conto dei componenti che, pur mantenendo la residenza anagrafica nell'unità, sono ospiti di Residenze Sanitarie Assistenziali (in sigla R.S.A.) o di strutture quali istituti sanitari, carceri, famiglie protette; detta condizione deve essere richiesta e documentata all'Ente Gestore ed ha validità e partire dalla data di presentazione dell'istanza medesima. Nel caso in cui la R.S.A. richieda il trasferimento della residenza anagrafica della persona ricoverata presso l'Istituto medesimo e l'alloggio rimanga privo di nuclei residenti e non locato, tenuto a disposizione della persona ricoverata, il numero degli occupanti i locali è determinato pari ad uno. Detta condizione deve essere richiesta e documentata all'Ente Gestore ed ha validità a partire dalla data di presentazione dell'istanza medesima.
3. Per le utenze domestiche di soggetti non residenti il numero degli occupanti è determinato convenzionalmente in rapporto alla superficie dei locali sulla base delle corrispondenze di cui alla seguente tabella:

da m²	a m²	componenti
0	45	1
46	60	2
61	75	3
76 e oltre		4

4. Il dispositivo di cui al comma 3 si applica anche per gli alloggi a disposizione di persone giuridiche occupati da soggetti non residenti.
5. Per la determinazione della quota fissa da attribuire alla singola utenza si prende a riferimento l'importo dovuto da ciascuna famiglia anagrafica, costituente la singola utenza, ponderato sulla

base del coefficiente di adattamento Ka relativo al numero dei componenti della famiglia anagrafica medesima e alla superficie dell'immobile occupato o condotto, in modo da privilegiare quelle più numerose, secondo quanto specificato nel punto 4.1 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, tabella 1a (Nord) e le minori dimensioni dei locali. Nella realtà del Comune di Rovereto si fa riferimento ai seguenti coefficienti:

Numero componenti della famiglia anagrafica	Ka Coefficiente di adattamento per superficie e numero di componenti della famiglia anagrafica
1	0,80
2	0,94
3	1,05
4	1,14
5	1,23
6 o più	1,30

La quota variabile della tariffa da attribuire alla singola utenza domestica è determinata sulla base della quantità di rifiuto residuo prodotto e conferito. Il Comune di Rovereto, in sede di approvazione della tariffa, può fissare il volume minimo di rifiuto residuo da addebitare annualmente a ciascuna utenza.

Art. 54 - Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche

1. Per le utenze non domestiche in genere la parte fissa della tariffa è attribuita sulla base del coefficiente Kc relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie assoggettabile a tariffa e determinato dal Comune nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.3 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, tabella 3a. Nella realtà del Comune di Rovereto si fa riferimento ai seguenti coefficienti:

	ATTIVITA'	COEFFICIENTE POTENZIALE PRODUZIONE KC
1.	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,67
2.	Cinematografi e teatri	0,43
3.	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,60

4.	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,88
5.	Stabilimenti balneari	0,64
6.	Esposizioni, autosaloni	0,51
7.	Alberghi con ristorante	1,64
8.	Alberghi senza ristorante	1,08
9.	Case di cura e riposo	1,25
10.	Ospedali	1,29
11.	Uffici, agenzie, studi professionali	1,52
12.	Banche e istituti di credito	0,61
13.	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,41
14.	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,80
15.	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,83
16.	Banchi di mercato beni durevoli	1,78
17.	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,48
18.	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,03
19.	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,41
20.	Attività industriali con capannoni di produzione	0,92
21.	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,09
22.	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	9,63
23.	Mense, birrerie, hamburgerie	7,63
24.	Bar, caffè, pasticceria	6,29
25.	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,76
26.	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,61
27.	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	11,29
28.	Ipermercati di generi misti	2,74
29.	Banchi di mercato generi alimentari	6,92
30.	Discoteche, night club	1,91

2. La quota variabile della tariffa da attribuire alla singola utenza non domestica è determinata sulla base della quantità finale di rifiuto residuo prodotto e conferito. Il Comune di Rovereto, in

sede di approvazione della tariffa, può fissare il volume minimo di rifiuto residuo da addebitare annualmente a ciascuna utenza.

3. Le tipologie di utenza non espressamente indicate nella classificazione di cui al comma 1, vengono associate ai fini dell'applicazione della tariffa alla classe di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa produzione di rifiuti.
4. L'assegnazione di un'utenza a una delle classi di attività previste dal precedente comma viene effettuata con riferimento al codice ISTAT dell'attività prevalente denunciato dall'utente in sede di richiesta di attribuzione di partita I.V.A. In mancanza o in caso di erronea attribuzione del codice si fa riferimento all'attività effettivamente svolta. Nel caso di più attività esercitate dal medesimo utente la tariffa applicabile è unica salvo il caso in cui le attività vengano esercitate in distinte unità immobiliari, intendendosi per tali le unità immobiliari iscritte o da iscriversi nel catasto edilizio urbano.

Art. 55 - Esclusioni

1. Sono esclusi dal calcolo delle superfici i locali e le aree che per loro natura e caratteristiche o per il particolare uso cui sono adibiti, non possono produrre rifiuti in maniera apprezzabile. Non rientrano pertanto nei criteri per l'applicazione della tariffa i seguenti:
 - a. locali:
 - locali considerati impropri come cantina, sala impianti termici/elettrici/tecnologici, balconi, terrazze, posti auto scoperti, sottotetti limitatamente alla parte di essi con altezza non superiore a 1,5 metri.
 - i locali destinati esclusivamente al culto, limitatamente alla parte ove si svolgono le funzioni religiose;
 - le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile, non detenute o occupate in via esclusiva.
 - i locali e le aree degli impianti sportivi, delle palestre e scuole di danza destinati al solo esercizio dell'attività agonistica-sportiva
 - b. aree:
 - le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili;
2. Nella determinazione della superficie da assoggettare a tariffa non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Non sono, pertanto, soggette a tariffa:

- a. le superfici degli insediamenti industriali, artigianali, commerciali e di servizi sulle quali si formano di regola rifiuti speciali o comunque non assimilati a quelli urbani;
 - b. le superfici dei locali e delle aree adibite all'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze;
 - c. le superfici delle strutture sanitarie adibite a sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che, su certificazione del responsabile della struttura, ospitano pazienti affetti da malattie infettive;
 - d. le superfici, diverse da quelle sopra indicate, dove si formano altri rifiuti speciali così definiti da norme di legge.
 - e. le superfici delle unità immobiliari per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per il restauro, il risanamento conservativo o la ristrutturazione edilizia, per il periodo individuabile della data di inizio lavori fino alla data di fine lavori o di effettivo utilizzo.
3. Gli utenti, per essere ammessi a beneficiare dell'esclusione dalla tariffa di cui al comma precedente, devono presentare all'Ente Gestore una dichiarazione che nell'insediamento produttivo si formano rifiuti speciali, o comunque non assimilati. Essa deve altresì contenere la descrizione dei rifiuti speciali derivanti dall'attività esercitata, nonché la documentazione attestante l'avvenuto smaltimento tramite soggetto abilitato. Il gestore si riserva di verificare la documentazione presentata e, qualora riscontrasse la mancanza dei requisiti per godere dell'esclusione, recupera quanto indebitamente detratto.
4. Sono esclusi dalla tariffa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.

Art. 56 - Agevolazioni

1. La tariffa è ridotta attraverso l'abbattimento della quota fissa per:
 - a. le utenze domestiche e non domestiche che praticano il compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani con trasformazione biologica mediante composter, cumulo o altro su superficie non pavimentata di pertinenza della propria abitazione o dei propri locali soggetti a tariffa, ovvero su superficie altrui purché contigua. La pratica del compostaggio è verificata periodicamente dall'Ente Gestore. Se dagli accertamenti

svolti risulta che il compostaggio non è effettuato sono applicate le sanzioni di cui all'articolo 62 del presente regolamento.

b. gli immobili ubicati esternamente alle zone dove il servizio è attivato, come eventualmente individuate nella delibera di approvazione della tariffa.

2. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione della tariffa, qualora si configuri unicamente come differimento delle prestazioni previste.

2 bis Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, che dimostrino di aver avviato autonomamente al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, una quantità dei medesimi, si applica una riduzione della quota variabile della tariffa articolata proporzionalmente.

3. La misura delle agevolazioni di cui al presente articolo è stabilita con il provvedimento di approvazione della tariffa.

Art. 57 - Sostituzione del Comune al soggetto tenuto al pagamento

1. Il Comune di Rovereto si sostituisce all'utenza nel pagamento totale dell'importo dovuto a titolo di tariffa nei seguenti casi:

a. scuole dell'infanzia, scuole primarie e scuole secondarie pubbliche di primo grado, finché sussista il relativo obbligo normativo;

2. Il Comune di Rovereto si sostituisce all'utenza nel pagamento parziale dell'importo dovuto a titolo di tariffa nei seguenti casi:

a. utenze domestiche composte da almeno un soggetto residente di età inferiore a 30 mesi o che, per malattia o handicap, comprovati da idonea documentazione medica, produce una notevole quantità di tessili sanitari;

b. attività economiche che subiscono un rilevante danno economico in quanto situate in zone precluse al traffico per lo svolgimento di opere pubbliche che si protraggono per oltre tre mesi. Alla Giunta comunale è demandata l'individuazione delle attività economiche rientranti nell'ambito agevolativo;

c. per le utenze domestiche costituite da persone assistite economicamente dal Comune, mediante erogazione del reddito di garanzia;

3. La misura degli interventi di cui al presente articolo è stabilita con il provvedimento di approvazione della tariffa.

4. La sostituzione nel pagamento parziale delle tariffe nei confronti dei soggetti di cui al comma 2 opera nei confronti delle utenze che risultano regolari nel pagamento della tariffa rifiuti, dei tributi comunali e delle sanzioni amministrative.
5. Le sostituzioni di cui al presente articolo si trasferiscono in capo al soggetto gestore delle funzioni riferite all'utenza, qualora diverso dal Comune.

Art. 58 - Dichiarazioni

1. All'Ente Gestore deve essere presentata apposita dichiarazione in caso di:
 - a) occupazione originaria, di variazione o cessazione delle superfici dei locali e delle aree di cui all'art. 52;
 - b) richieste per ottenimento delle agevolazioni di cui all'art. 56 e dell'art. 57;
 - c) segnalazione del venir meno delle condizioni per beneficiare delle agevolazioni di cui al presente Regolamento.
2. La dichiarazione di cui al precedente comma deve essere effettuata:
 - a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda famiglia nel caso di residenti; nel caso di non residenti l'obbligo ricade in capo al possessore a qualsiasi titolo;
 - b) per le utenze non domestiche: dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che si svolge nei locali o nelle aree scoperte ad uso privato;
 - c) se i soggetti tenuti in via prioritaria non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione ricade in capo agli eventuali altri soggetti che occupano o detengono i locali e le aree scoperte, con vincolo di solidarietà. Per le utenze domestiche di soggetti non residenti tale obbligo è altresì esteso al proprietario con vincolo di solidarietà.
3. I soggetti obbligati, ai sensi del comma 2, provvedono a consegnare all'Ente Gestore entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla data di inizio, di variazione degli elementi che determinano la composizione della tariffa o di cessazione, dichiarazione redatta su appositi moduli predisposti dal gestore stesso. Per le utenze domestiche di soggetti residenti, la variazione del numero dei componenti la famiglia anagrafica determina l'aggiornamento automatico della tariffa, tranne quando la variazione riguardi l'intestatario dell'utenza: in tal caso deve essere presentata dichiarazione di variazione.
4. La dichiarazione originaria, di variazione o cessazione, deve contenere:

Per le utenze domestiche:

 - a) dati identificativi dell'intestatario della scheda famiglia e del proprietario dell'immobile (per le utenze di soggetti residenti);

- b) dati identificativi degli occupanti l'alloggio e del proprietario dello stesso (per le utenze di soggetti non residenti);
- c) ubicazione, categoria catastale e superficie catastale dei locali ed aree soggetti;
- d) data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- e) sussistenza di eventuali diritti all'ottenimento di agevolazioni.

Per le utenze non domestiche:

- a) dati identificativi (dati anagrafici, codice fiscale, residenza) del soggetto legalmente responsabile dell'attività (legale rappresentante o altro) e del proprietario dell'immobile;
- b) dati identificativi dell'utenza (denominazione e scopo sociale o istituzionale della società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A. e codice ISTAT dell'attività, sede legale);
- c) ubicazione, categoria catastale e superficie catastale dei locali ed aree soggetti;
- d) indicazione della data di inizio del possesso e/o detenzione o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- e) sussistenza di eventuali diritti all'ottenimento di agevolazioni.

5. La dichiarazione può essere presentata al gestore nei seguenti modi:

- a) direttamente presso la sede del gestore;
- b) spedita per posta, con fotocopia della carta d'identità del dichiarante;
- c) spedita via fax, con fotocopia della carta d'identità del dichiarante;
- d) spedita a mezzo posta elettronica, con scansione del documento firmato e fotocopia della carta d'identità del dichiarante o altro documento di identità. La copia della carta d'identità o di altro documento di identità non sono necessari nel caso di invio tramite Comunicazione Elettronica Certificata tra Pubblica Amministrazione e Cittadino (in sigla CEC-PAC) o in caso di utilizzo di firma digitale;
- e) spedita attraverso altri sistemi adottati dal gestore.

5. Ai fini dell'applicazione della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche, le condizioni di nuova occupazione, di variazione, di cessazione o agevolative, hanno effetto dal giorno successivo a quello in cui si è verificato l'evento.

6. L'Ente Gestore provvede a trasferire al Comune i dati raccolti tramite l'acquisizione della dichiarazione.

7. Per le utenze già attive alla data di entrata in vigore della tariffa oggetto del presente regolamento, restano ferme le superfici già dichiarate o accertate.

Art. 59 - Rimborsi e conguagli

1. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, di elementi che influiscono sulla determinazione della tariffa, hanno effetto per il periodo successivo alla variazione stessa. Le modifiche inerenti gli elementi che determinano la composizione della tariffa sono rilevate ed eventualmente compensate nella fatturazione successiva.
2. In caso di cessazione del possesso o della detenzione dei locali ed aree l'utente può effettuare richiesta di rimborso non oltre cinque anni dalla data della cessazione. Il rimborso spetta dal giorno successivo alla data della cessazione a condizione che la stessa sia dimostrata da idonea documentazione o da elementi oggettivamente riscontrabili.
3. Sull'istanza di rimborso l'Ente Gestore procede entro 90 (novanta) giorni dalla data della richiesta. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura legale.

Art. 60 - Verifiche

1. L'Ente Gestore esercita l'attività di controllo necessaria per il rispetto degli adempimenti da parte degli utenti. Il controllo si svolge, nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali, in primo luogo accedendo alle banche-dati pubbliche e, in subordine, richiedendo agli utenti di produrre la documentazione che non possa essere diversamente acquisita.
2. Nel caso in cui si presenti la necessità di verificare all'interno dell'unità immobiliare alcuni elementi rilevanti per il calcolo della tariffa, personale dell'Ente Gestore, munito di tesserino di riconoscimento, potrà accedere alla proprietà privata previo assenso dell'interessato, purché sia stato inviato almeno 5 (cinque) giorni prima preavviso scritto.
3. In caso di mancata collaborazione dell'utente od altro impedimento alla rilevazione dell'occupazione, la quantificazione della tariffa può essere effettuata in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'art. 2729 del Codice Civile, ritenendo, fatta salva la prova contraria, che l'occupazione o la conduzione abbia avuto inizio dal 1 gennaio dell'anno in cui è stata accertata o dell'anno al quale, in base ad elementi precisi e concordanti, può farsi risalire l'inizio dell'occupazione.
4. Dell'esito delle verifiche effettuate è data comunicazione agli interessati che si intende accettata qualora entro 30 (trenta) giorni non pervengano rilievi all'Ente Gestore. Nel caso che l'utente riscontrasse elementi di discordanza può nello stesso termine, fornire le precisazioni del caso che, se riconosciute fondate, comportano l'annullamento o la rettifica della

comunicazione inviata. L'Ente Gestore, decorso il termine assegnato, provvede a calcolare nei confronti dei soggetti che non si sono presentati o non hanno dato riscontro o per i quali non si riconoscono fondate le precisazioni fornite, il relativo importo determinato sulla base degli elementi indicati nella comunicazione stessa.

5. Nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 49 comma 6 del presente regolamento, nonché per garantire omogeneità di trattamento agli utenti, si potrà applicare il criterio dell'80% della superficie catastale ai fini dell'attività di accertamento della superficie assoggettabile a tariffa.

Art. 61 - Riscossione

1. La tariffa è applicata e riscossa a titolo proprio dall'Ente Gestore secondo le modalità dallo stesso stabilite nel rispetto di quanto disposto dalla legislazione vigente, dal contratto di servizio e dal presente Regolamento.
2. L'ammontare annuo della tariffa è suddiviso in due rate, qualunque siano le modalità di incasso approntate dall'Ente Gestore. Le scadenze di pagamento, come stabilite con apposito provvedimento della Giunta Comunale, sono indicate in fattura.
3. In caso di inadempienza dell'utente in ordine al pagamento degli importi dovuti derivanti dall'applicazione del presente regolamento, la riscossione della tariffa è effettuata tramite riscossione coattiva anche mediante la procedura prevista dal R.D. n. 639/1910.

Art. 62 - Violazioni e sanzioni

1. Nel caso di pagamento parziale o posticipato, sono addebitati gli interessi per i giorni di ritardato pagamento, nella misura del tasso legale e dei costi legati alla contestazione della violazione, così come stabiliti nella delibera di determinazione della tariffa rifiuti. In caso di tardivo pagamento dell'importo dovuto, l'Ente Gestore addebita i soli interessi legali.
2. In caso di mancata presentazione della dichiarazione originaria, di variazione o di perdita del diritto alle agevolazioni, con esclusione di quella per la pratica del compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani, entro il termine di sessanta giorni previsto dall'articolo 58, comma 3, del presente regolamento si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- a) da Euro 26,00 (ventisei) a Euro 156,00 (centocinquantasei), se la tardiva dichiarazione perviene entro 90 (novanta) giorni dal termine di cui all'articolo 58, comma 3, del presente regolamento;
 - b) da Euro 35,00 (trentacinque) a Euro 210,00 (duecentodieci), se la tardiva dichiarazione perviene oltre 90 (novanta) giorni dal termine di cui all'articolo 58, comma 3, del presente regolamento o in caso di omessa dichiarazione;
3. In caso di accertata mancata o incompleta effettuazione della pratica del compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani da parte di soggetti che hanno chiesto la relativa riduzione della tariffa si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 (cinquanta) a Euro 300,00 (trecento) oltre alla cancellazione della agevolazione.
 4. Nei casi di cui ai precedenti commi 2 e 3, l'Ente gestore recupera, con le modalità indicate nell'articolo 60 del presente regolamento, l'importo dovuto o la maggiore somma dovuta, unitamente agli interessi moratori nella misura legale e alle spese di sollecito.

L'Ente gestore provvederà al recupero di quanto dovuto entro cinque anni dalla data in cui è stata commessa la violazione. In presenza di importi recuperati superiori ad € 1.000,00, l'Ente Gestore, su richiesta dell'interessato, potrà determinare piani di rateazione specifici.

Art. 63 - Tariffa giornaliera di smaltimento

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente ad uso privato, con o senza concessione, locali ed aree pubbliche o di uso pubblico, è istituita la tariffa giornaliera di smaltimento. Per temporaneo si intende l'uso dell'area inferiore a 183 (centottantatre) giorni, anche se ricorrente.
2. La misura tariffaria è determinata in base alla componente fissa e variabile della tariffa annuale di smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati, attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, rapportata a giorno e maggiorata del cento per cento. La quota fissa è determinata moltiplicando la componente fissa per la superficie assoggettabile a tariffa. La quota variabile è determinata in relazione alla quantità di rifiuto residuo prodotto e conferito.
3. La tariffa giornaliera è definita con decorrenza annuale, con deliberazione di cui all'art. 49.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 58 è assolto con il pagamento della tariffa giornaliera di smaltimento. La tariffa giornaliera di smaltimento è applicata e riscossa dall'Ente Gestore con le stesse modalità della tariffa annuale.

5. Per eventi sportivi, manifestazioni gastronomiche, manifestazioni socio-culturali o del tempo libero, con occupazione di aree comunali, è tenuto a corrispondere la tariffa giornaliera il promotore della manifestazione, titolare dell'autorizzazione/concessione.
5. Sono escluse dalla tariffa le aree pubbliche scoperte, occupate o detenute temporaneamente con o senza concessione, qualora gli occupanti/detentori provvedano direttamente all'asporto dei rifiuti prodotti.
6. Non si fa luogo a riscossione quando l'importo dovuto, comprensivo di eventuali interessi, è inferiore ad Euro 10,00 (dieci.-)

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 64 – Abrogazione e norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le vigenti disposizioni di cui al D.L. 16/2014, alla L. 147/2013, di cui all'art. 13 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, ove direttamente applicabili, nonché dei vigenti regolamenti comunali in materia tributaria.
2. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e provinciali in materia. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopraordinata.
3. Per quanto attiene l'imposta IMU, la disciplina del Titolo II del presente Regolamento abroga il previgente Regolamento, approvato con deliberazione consiliare 20.03.2012 n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Per quanto attiene la tariffa corrispettiva TARI, la disciplina del Titolo IV del presente Regolamento abroga il previgente Regolamento, approvato con deliberazione consiliare 04.12.2012 n.47 e successive modificazioni ed integrazioni. L'accertamento e la riscossione della tariffa rifiuti di cui al vigente Regolamento per l'applicazione della tariffa per la gestione del ciclo dei rifiuti urbani, i cui presupposti si sono verificati entro l'anno 2013, continuano ad essere gestiti anche successivamente al 1° gennaio 2014.

Art. 65 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2014.